

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 37/C (2000/2001)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 22 giugno 2001, ha adottato le seguenti decisioni:

### Collegio composto dai Sigg.ri:

Volpari Dr. Giuseppe - Presidente; D'Alessio Avv. Francesco, Girona Avv. Aurelio, Martucci Dr. Antonio, Porpora Prof. Domenico - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

**1 - APPELLO DELL'A.C. LICATA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LICATA/RIBERA DEL 28.1.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 41 dell'1.3.2001)

La C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dell'A.C. Licata di Licata (AG); annulla l'impugnata delibera della Commissione Disciplinare e ripristina il risultato conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina restituirsi la tassa versata.

**2 - APPELLO DELL'AKRAGAS CALCIO AVVERSO LA DICHIARAZIONE DI NULLITA' DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE ARUTA SOSSIO** (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 19/D - Riunione del 12.1.2001)

La C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'Akragas Calcio di Agrigento e dispone incamerarsi la relativa tassa.

**3 - APPELLO DELL'U.S. CAMPOBELLO AVVERSO IL RISULTATO DELLA GARA CAMPOBELLO/LICATA DELL'11.2.2001 IN RELAZIONE ALLA GARA RIBERA/LICATA DEL 28.1.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 41 dell'1.3.2001 )

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 23, n. 5 C.G.S., circa l'obbligo del contestuale invio di copia dei motivi alla società controparte, l'appello come in epigrafe proposto dall'U.S. Campobello di Campobello di Licata (AG) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

**4 - APPELLO DELL'A.C. LICATA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LICATA/GROTTE DEL 18.2.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 43 del 15.3.2001)

La C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dell'A.C. Licata di Licata (AG), annulla l'impugnata delibera della Commissione Disciplinare e ripristina il risultato conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina restituirsi la tassa versata.

**5 - APPELLO DELL'AKRAGAS CALCIO AVVERSO LA DICHIARAZIONE DI NULLITA' DEL TESSERAMENTO, IN PROPRIO FAVORE, QUALE TECNICO, DEL SIG. ARUTA SOSSIO** (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 29/D - Riunione del 20.4.2001 )

La C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'Akragas Calcio di Agrigento e dispone incamerarsi la relativa tassa.

**6 - APPELLO DELL A.S. VIAGRANDE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIAGRANDE CALCIO/MISTERBIANCO DEL 29.10.2000** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 49 del 4.5.2001 )

**7 - APPELLO DELL'U.S. CAMARO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MISTERBIANCO/CAMARO DEL 19.11.2000** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 49 del 4.5.2001 )

**8 - APPELLO DELL'A.S. TAORMINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TAORMINA/MISTERBIANCO DEL 5.11.2000** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 49 del 4.5.2001)

La C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dall'A.S. Viagrande Calcio di Zafferana Etnea (CT), dell'U.S. Camaro di Messina e dall'A.S. Taormina di Taormina (ME), così decide:

- respinge i reclami;

- ordina incamerarsi le tasse versate.

**9 - APPELLO DELLA FERMANA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2001 INFLITTA AL VICE ALLENATORE COCCIA MARIANO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA FERMANA/GIULIANOVA DEL 10.12.2000** (Delibera dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 186/C del 21.3 2001 )

La C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla Fermana Calcio di Fermo (AP) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

**10 - APPELLO DELLA POL. VIRTUS VILLAURBANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLAI/VIRTUS VILLAURBANA DEL 18.3.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 41 del 3.5.2001)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Virtus Villaurbana di Villaurbana (OR) e dispone incamerarsi la tassa versata.

**11 - APPELLO DELL'U.S. SCALAMBRA SERRONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2002 INFLITTA AL CALCIATORE PITOCCO MIRCO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio- Com. Uff. n. 80 del 10.5.2001)

La C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'U.S. Scalambra Serrone di Frosinone e dispone incamerarsi la relativa tassa.

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

Volpari Dr. Giuseppe - Presidente; D'Alessio Avv. Francesco, Gironda Avv. Aurelio, Porpora Prof. Domenico, Torri Dr. Ettore - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

**12 - APPELLO DEL F.C. INTERNAPOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARCIANISE/INTERNAPOLI DEL 25.3.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 208 del 18.5.2001)

**13 - APPELLO DEL G.S. MARCIANISE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARCIANISE/INTERNAPOLI DEL 25.3.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 208 del 18.5.2001)

La C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dal F.C. Intemapoli di Napoli e dal G.S. Marcianise di Marcianise (CE), così decide:

- respinge il reclamo proposto dal F.C. Internapoli;
- dichiara inammissibile l'appello proposto dal G.S. Marcianise;
- ordina incamerarsi le relative tasse.

**14 - APELLO DELL'A.C. AURORA SARMEDE AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO PER LA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE DAL CIN DANIELE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 47 del 16.5.2001)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d/dl C.G.S., l'appello come sopra proposto dell'A.C. Aurora Sarmede di Sarmede (TV) e dispone incamerarsi la tassa versata.

**15 - RICORSO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA F.I.G.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 24.2.2002 INFLITTA AL SIG. LAGINESTRA CANIO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 36 del 29.3.2001)

La C.A.F., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Commissario Straordinario della F.I.G.C., ripristina la decisione del Giudice Sportivo che infliggeva al Sig. Laginestra Canio la sanzione dell'inibizione fino al 25.2.2004.

**16 - APPELLO DEL CALCIATORE BONINI CHRISTIAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 31.12.2001** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 47 del 17.5.2001 )

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d/dl C.G.S., l'appello come sopra proposto dal calciatore Bonini Christian e dispone incamerarsi la tassa versata.

**17 - APPELLO DELL'U.S. CIGLIANO SEZIONE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2004, INFLITTA AL CALCIATORE MOZZATO ALBERTO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff..n. 46 del 17.5.2001)

La C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'U.S. Cigliano Sezione Calcio di Cigliano (VC) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

**18 - APPELLO DELL'U.S. CIGLIANO SEZIONE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2005, INFLITTA AL CALCIATORE SCHILIRO' ROSARIO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 46 del 17.5.2001)

La C.A.F., in accoglimento dell' appello come sopra proposto dall'U.S. Cigliano Sezione Calcio di Cigliano (VC), riduce al 31.3.2003 la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Schilirò Rosario. Ordina restituirsi la tassa versata.

Il testo integrale delle suddette delibere sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate.

**Pubblicato in Roma il 23 giugno 2001**

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Guglielmo Petrosino

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
dott. Giovanni Petrucci